

Regolamento prova finale per il conseguimento della laurea del nuovo ordinamento

(approvato dal CdF del 5 luglio 2012)

art. 1.

La caratteristica essenziale della laurea è quella di essere prova, tratta dal curriculum degli studi e dalla prova finale di cui all'articolo successivo, che dimostri che il candidato ha maturato la metodologia e le competenze necessarie a riferire su un aspetto della sua professionalità.

art. 2.

La prova finale consiste nella relazione, svolta, in sede di normale commissione di esame, ex art. 24 RDA, dopo il superamento di tutti gli esami di profitto prescritti per il corso di laurea, su un argomento di una disciplina del corso di laurea, a scelta dello studente, e tratto dall'elenco di cui al comma successivo.

Ciascun docente sottopone annualmente, alla competente struttura didattica, un elenco di almeno 20 argomenti, con relativa eventuale bibliografia, che, approvati, formano l'elenco di cui al comma precedente.

Lo studente, può anche scegliere di relazionare su una attività o stage lavorativo o di ricerca, preventivamente approvato dal docente, sentita la competente struttura didattica.

art. 3.

L'assegnazione della disciplina e del relativo docente di cui all'articolo precedente è effettuata dal Responsabile della competente Struttura didattica, su richiesta dello studente una volta raggiunti almeno 130 crediti negli esami di profitto.

La conferma allo studente dell'assegnazione avviene entro 15 giorni dalla relativa richiesta.

art. 4.

La commissione d'esame della disciplina di cui all'art.2, sentito lo studente, assegna allo stesso un punteggio espresso in trentesimi e lo comunica al Responsabile della Struttura didattica competente.

art. 5.

Il Responsabile della Struttura didattica competente, periodicamente, riunisce una commissione composta ai sensi dell'art. 28 n. 5 Regolamento Didattico di Ateneo, per la concessione e la proclamazione della laurea triennale.

Nella formazione della Commissione, le caratteristiche dell'interdisciplinarietà saranno tenute in considerazione.

La Commissione esprime una valutazione complessiva sulla carriera dello studente, attraverso un voto finale in centodecimi formulato secondo i criteri di cui al successivo art. 6.

Il voto finale viene proclamato dalla Commissione stessa, o da una sua rappresentanza, ai candidati in apposita seduta pubblica di conferimento del titolo.

art. 6.

Il voto finale si ottiene aggiungendo alla media curriculare di cui al successivo comma 2 il bonus di cui al successivo comma 3 e l'incremento di cui al successivo comma 4.

La **media curriculare** dei voti degli esami di profitto e della prova finale di cui all'art. 2, si ottiene attraverso una ponderazione dei suddetti voti a seconda dei crediti previsti nei manifesti degli studi per ogni singola prova. Tale media viene trasformata in centodecimi.

Gli studenti che conseguano il totale dei crediti del corso di studi entro la prima sessione successiva al completamento del terzo anno di corso (giugno-luglio) conseguono un **bonus** pari al 3% della media curriculare; il bonus è pari all'1,5% per gli studenti che conseguono i 180 crediti entro la prima sessione successiva al completamento del primo anno fuori corso.

Qualora alla prova finale sia stato attribuito un punteggio pari a:

- 30/30 con lode, la Commissione di cui all'art. 5 può incrementare la media curriculare di ulteriori 5 punti se essa è inferiore a 105/110; nel caso invece la media curriculare sia almeno pari a 105/110, la Commissione può attribuire come voto finale il massimo con lode;
- 30/30, la Commissione può incrementare la media curriculare di ulteriori 5 punti;
- 28/30 oppure 29/30, la Commissione può incrementare la media curriculare di ulteriori 3 punti;
- 26/30 oppure 27/30, la Commissione può incrementare la media curriculare di un ulteriore punto.